

Componenti del gruppo tecnico

Luca Bazzo	Cooperazione sociale
Paola Benini	Cooperazione sociale
Gian Luigi Bettoli	Cooperazione sociale
Luciano Bressan/Romano Bruno	UIL
Barbara Cacciatori	CISL
Giovanni Di Prima	Federsanità' ANCI e ANCI
Anna Maria Ferneti	Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Tamara Feresin	Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Paola Gandin	Cooperazione sociale
Marina Guglielmi	Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità
Carla Landi /Laura Mostarda	Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità
Luigina Leonarduzzi	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Paolo Molinari	Esperto esterno chiamato da Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità
Hubert Perfler	Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili e della Consulta delle associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie del FVG
Michele Picogna	Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità
Donatella Sterrentino	CGIL

INDICE

INTRODUZIONE

REPORT EDUCATORI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ANALISI DEL CONTESTO

PROPOSTA PERCORSO DI ATTUAZIONE

Le criticità da affrontare e le proposte di soluzione

REPORT OPERATORI SOCIO-SANITARI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ANALISI DEL CONTESTO

PROPOSTA PERCORSO DI ATTUAZIONE

Le criticità da affrontare e le proposte di soluzione

INTRODUZIONE

Il tavolo tecnico "Formazione del personale", nel corso degli incontri programmati da gennaio a maggio 2019, ha discusso ed esaminato le criticità che caratterizzano il settore sanitario e socio-assistenziale in particolare in merito alle figure professionali degli operatori socio-sanitari (di seguito Oss) e degli educatori.

Per quanto riguarda la figura degli Oss, il tavolo ha approfondito l'aspetto della domanda/offerta attraverso i seguenti passaggi:

- la stima del fabbisogno di risorse umane e professionali qualificate da inserire nel sistema regionale dei servizi;
- la stima del fabbisogno di riqualificazione delle persone che già lavorano nel settore e che non hanno la qualifica Oss;
- l'analisi dello stato dell'arte della programmazione regionale in materia di formazione per operatori socio-sanitari e l'analisi del fabbisogno espresso di riqualificazione;
- l'analisi delle rilevazioni in corso sul fabbisogno residuo di operatori privi di titolo professionali;
- la discussione sulla sostenibilità dei percorsi formativi in particolare dei tirocini.

Nel corso dei lavori del gruppo è stata più volte indicata l'urgenza di intervenire sulla normativa nelle parti in cui stabilisce l'obbligatorietà della qualifica di Oss per le persone occupate e ha discusso della necessità di rivedere anche i criteri di accesso ai percorsi di riqualifica per dare agli attuali occupati la possibilità di mantenere il posto di lavoro.

Il percorso ha permesso di pervenire a una stima prudenziale del fabbisogno formativo che è stato segnalato alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, per la futura programmazione.

Per quanto riguarda la figura professionale dell'educatore, il gruppo ha approfondito gli aspetti che riguardano il percorso formativo e gli ambiti di impiego, indicando:

- una definizione dei profili distinti per educatore professionale socio-sanitario ed educatore professionale socio-pedagogico;
- le previsioni normative intervenute e l'acquisizione delle qualifiche;
- il contesto regionale, i nuovi bisogni emergenti negli interventi educativi abilitativi e riabilitativi.

Sulla base dei dati presentati e delle discussioni avvenute il gruppo tecnico ha validato il documento tecnico che segue, suddiviso in due sezioni:

- **Report Operatori socio-sanitari**
- **Report Educatori.**

REPORT OPERATORI SOCIO-SANITARI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Provvedimento del 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**, che sancisce l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro della Solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del profilo professionale dell'operatore socio sanitario (OSS) e la definizione dell'ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione
- **Delibera di giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n° 1879 d.d. 31.05.2001** con cui sono state recepite le disposizioni contenute nell'Accordo sopra citato
- **Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6** "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"
- **D.Lgs 16 gennaio 2013, n° 13**, il quale istituisce il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni nazionali costituito anche dall'insieme dei repertori regionali purché rispettino determinati standard minimi
- **Delibere di giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n° 1485 del 22 luglio 2015 e n. 2533 del 22.12.2015** con cui sono stati approvati il repertorio delle qualificazioni regionali e il suo successivo aggiornamento, in applicazione del decreto legislativo sopra citato
- **D.Lgs 16 gennaio 2013, n° 13 e Accordo Stato Regioni d.d. 22 gennaio 2015**
- **Delibera di giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 381 del 11 marzo 2016** che approva il documento "Indirizzi e Standard formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore socio- sanitario", frutto del lavoro tecnico svolto dagli uffici regionali della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università e della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.

ANALISI DEL CONTESTO

La necessità di definizione del fabbisogno formativo di operatori socio-sanitari nell'ambito sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale

Nel sistema Friuli Venezia Giulia (di seguito FVG) sono impegnati oltre 8.000 operatori dedicati ad attività di aiuto ed assistenza. Il 50% opera nella residenzialità per anziani non autosufficienti.

Tab. Personale addetto all'assistenza di base nel FVG

Enti/Ambito	n. operatori
Servizio sanitario regionale	2.800
Residenze anziani	4.000
Disabilità	750
Salute Mentale	100
Servizi sociali dei comuni	576
Totale FVG	8.226

(Fonte dati: SISSR, censimenti Area Welfare (dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2), 2019, Stima su censimenti Area Welfare, 2019, Rapporto sociale regionale dei Comuni, pag. 117, 2015)

Nel periodo che intercorre tra il 2012 e il 2018 il fabbisogno di Oss è così rilevante da richiedere la programmazione di piani straordinari di formazione con la finalità sia di formare nuovi operatori con corsi ordinari da 1000 ore, che di riqualificare un numero elevato di operatori attivi in strutture e servizi del sistema sanitario e sociale regionale.

Nel periodo 2013-2016 viene data priorità alla qualificazione per il conseguimento della qualifica di Oss agli operatori in servizio, privi di titolo o con titoli pregressi, quali ad esempio Competenze minime nell'assistenza alla persona, Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, Operatore tecnico dell'assistenza, Tecnico dei servizi sociali, altri titoli coerenti con il profilo dell'Oss. Vengono pertanto attivati dei corsi di misure compensative, cioè percorsi abbreviati in ragione di crediti formativi e lavorativi e, contestualmente, vengono inoltre sospesi i corsi di qualificazione 1000 ore, e non sono stati immessi nel mercato nuovi operatori formati.

Dal 2016 alla continuazione dei percorsi di riqualifica si accompagna anche la realizzazione dei corsi base da 1000 ore.

La Regione, tramite la Direzione competente, ha reso possibile un piano di formazione straordinario che ha ridotto notevolmente l'assenza di titolo professionale in operatori attivi nel sistema regionale, favorendo nel contempo la formazione di nuove professionalità in risposta al fabbisogno del sistema regionale.

Il prospetto di cui alla tab. 1 evidenzia sia il numero di Oss che hanno ottenuto la qualifica in percorsi base sia il numero di operatori riqualificati per anno formativo.

Nel corso del 2019 si concluderanno i corsi programmati; a fine periodo il numero di Oss qualificati si attesterà oltre le 2.200 unità, che si sommano alle altre 2000 qualificate nel periodo 2012-2015.

Si rileva inoltre che i corsi di riqualificazione svolti dal 2012 al 2015 a livello regionale hanno generato un flusso costante di operatori formati dal terzo settore e dal sistema socio-assistenziale al sistema sanitario, aumentando la difficoltà da parte del terzo settore nel reperire nuovi operatori formati. A fronte, tuttavia, della disponibilità di Oss disoccupati registrati presso i Centri per l'impiego (150 persone registrate a gennaio 2019- fonte Osservatorio regionale del mercato del lavoro). In riferimento a questo dato, le associazioni di rappresentanza delle cooperative e le organizzazioni sindacali, presenti nel gruppo tecnico, hanno rilevato che alle richieste di assunzioni qualificate presentate ai Centri per l'impiego non viene data risposta adeguata.

Infine, la riqualificazione di cui sopra e la sospensione dei corsi Oss nel periodo 2013-2016 ha fatto sì che tale popolazione sia diventata quella con l'età media più elevata (53 anni a fronte ad esempio di 44 per gli infermieri) e con la percentuale più alta di operatori con prescrizioni di inidoneità per mansioni specifiche da parte del medico del lavoro competente (uno su tre).

Analisi dello stato dell'arte della programmazione regionale in materia di formazione per operatori socio sanitari

Di seguito è rappresentato il prospetto che fotografa la situazione dell'ultimo triennio in materia di formazione per Oss.

Tab.1-Prospetto complessivo della programmazione regionale in materia di formazione per operatori sociosanitari nel periodo 2016/2019

FORMAZIONE OSS	anno formativo 2016/2017		Anno formativo 2017/2018		Anno formativo 2018/2019*		TOTALE corsi/allievi 2016/2018	
	N. Corsi	N. allievi qualificati	N. Corsi	N. allievi qualificati	N. Corsi	N. allievi Qualificati/ Frequentanti	Totale n. corsi	Totale n. allievi
Formazione di base (1000 ore)	11	246	12	264	11*	20 Q 233 F	34	530 Q 233 F
Misure compensative	25	541	25	536	19*	269 Q 109 F	69	1346 Q 109 F
Totale per anno	36	787	37	800	30	289 Q 342 F	103	1876 Q 342 F

dati agg.30.04.2019



Q= allievi/e qualificati F= allievi/e frequentanti

*anno formativo in fase di attuazione

I corsi di formazione di base pianificati per l'anno formativo 2018-2019 sono iniziati ad ottobre 2018 e termineranno entro il 30 luglio 2019.

I corsi di misure compensative, pianificati per il 2018, sono stati avviati a partire da febbraio 2018 e si concluderanno entro il 30 luglio 2019. Il termine del programma 2016-2018 è stato prorogato dal 31 dicembre 2018 al 31 luglio 2019.

PROPOSTA PERCORSO DI ATTUAZIONE

La definizione del fabbisogno

La definizione del fabbisogno formativo di Oss viene indicata sulla base delle necessità future di sostituzione del personale in uscita dal sistema regionale, del recupero per mancata realizzazione per alcune annualità di corsi formativi base e dei percorsi di riqualifica (misure compensative) del personale dipendente privo di titolo.

Il fabbisogno formativo annuale di Oss (in sostituzione ordinaria del personale in uscita e non riconducibile a turn over)

Il fabbisogno per sostituzione può essere stimato in circa il 4/6% degli operatori Oss dipendenti/occupati nel sistema sanitario e assistenziale regionale in età superiore ai 60 anni. La stima è stata calcolata sulla base dell'età anagrafica degli operatori occupati nel Servizio sanitario regionale (di seguito SSR) prossimi al pensionamento (fonte: banca dati SIASI/Insiel S.p.A.) e di quelli occupati nel sistema socio-sanitario (rilevazioni area Welfare 2018 sul fabbisogno di Oss nella residenzialità di persone anziane e con disabilità). Una stima prudenziale di operatori in uscita prende in considerazione anche i servizi socio-assistenziali nella misura del 4% degli occupati.

Pertanto, il fabbisogno per sostituzione si attesta a circa 350 Oss all'anno per il prossimo triennio formativo e nello specifico il sistema FVG necessita di 350 nuovi Oss ogni anno: 110 per cessazioni nel SSR e 240 nel sistema socio-sanitario, socio-assistenziale e del terzo settore.

Inoltre, si evidenzia che nel periodo 2013-2016 non sono stati effettuati corsi di formazione 1000 ore di base e non sono stati immessi nel mercato nuovi Oss formati, determinando così un ulteriore fabbisogno formativo.

Pertanto, al numero del fabbisogno formativo Oss per sostituzione va aggiunto un numero di operatori non riconducibile a *turn over* quantificato in 100 operatori/anno. La tab.2 evidenzia la distribuzione nel triennio del fabbisogno complessivo.

Tab. 2 – Stima del fabbisogno Oss per sostituzione del personale dipendente in uscita e non riconducibile al *turn over*

Anno formativo	Fabbisogno OSS per cessazione SSR	Fabbisogno OSS per cessazione servizio sociosanitario e servizio sociale	Fabbisogno non riconducibile al <i>turn over</i> *	Totale
2019/2020	110	240	100	450
2020/2021	110	240	100	450
2021/2022	110	240	100	450

*criticità persone occupate che non possono attualmente accedere ai corsi 1000 ore

Il fabbisogno stimato di riqualificazione delle persone che già lavorano nel settore e che non hanno la qualifica Oss e fabbisogno espresso

Sulla base di prime rilevazioni effettuate dall'area Welfare al 31 dicembre 2018 (riguardanti i settori della residenzialità per persone anziane, disabilità, servizi delle dipendenze e della salute mentale, servizi sociali territoriali), relativamente alle persone occupate sprovviste di titolo Oss, che potenzialmente potrebbero essere coinvolte nel completamento dei percorsi formativi di qualifica, viene ipotizzata una stima complessiva di circa 800 potenziali beneficiari.

Le due rilevazioni completate (area anziani e disabilità) hanno permesso di ricostruire una banca nominativa di circa 600 operatori che non hanno l'attestato di Oss e che potenzialmente potrebbero essere interessati a percorsi di riqualifica, per poter garantire la professionalità di base nell'operatività quotidiana. La stima complessiva perviene a un numero di circa 800 interessati proiettando il fabbisogno nei restanti due settori per i quali è in corso la rilevazione.

Tab. 3 – Stima del fabbisogno di riqualificazione delle persone che già lavorano e che non hanno la qualifica Oss, al 31.12.2018.

Periodo di riferimento	Area anziani	Area disabilità	Salute mentale/dipendenze (Stima)	Servizi sociali territoriali (stima)	Ipotesi stimata fabbisogno riqualificazione
31.12.2018	410 ¹	150 ²	40 ³	200 ³	800*

*Il numero comprende operatori che alla data del 1.1.2017 hanno i requisiti per accedere ai corsi e operatori assunti successivamente e che non hanno i titoli

Il fabbisogno espresso

La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, alla data del 30 aprile 2019, ha raccolto 340 manifestazioni di interesse da parte di operatori già occupati nel sistema che desiderano qualificarsi come Oss. Nella

¹ Censimento area welfare, gennaio 2019

² Censimento area welfare, gennaio 2019

³ Stima su dati del 2015

tabella seguente sono distribuite le manifestazioni di interesse presentate in base all'analisi dei crediti formativi e lavorativi.

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE IN BASE ALL'ANALISI DEI CREDITI FORMATIVI/LAVORATIVI (in attesa programmazione a.f. 2019-2020)

<i>Crediti formativi/lavorativi</i>	<i>ASUITs</i>	<i>AAS2</i>	<i>AAS3</i>	<i>ASUIUd</i>	<i>AAS5</i>	<i>Totali</i>
Attestato di frequenza corso di "Competenze minime nei processi di assistenza alla persona" o titolo dichiarato corrispondente	102	18	10	59	8	197
Attestato di qualifica di "Assistente domiciliare e dei servizi tutelari – ADEST" o titolo corrispondenti rilasciati da altre Regioni		1		13	6	20
Attestato di qualifica "Operatori tecnici di assistenza – OTA" (DM 295/91)						
Attestato di qualifica "Operatore dei servizi sociali" o diploma di Tecnico dei servizi sociali con credito lavorativo di almeno 5 anni di esperienza			2	4	2	8
Attestato di qualifica "Operatore dei servizi sociali" o diploma di Tecnico dei servizi sociali con credito lavorativo di meno 5 anni di esperienza "	5	3	11	12		31
Senza titolo ma con credito lavorativo	24	6	9	33	5	77
Diplomi attinenti conseguiti all'estero			3	4	1	8
TOTALI	131	28	35	125	22	341

Si rileva una differenza tra il fabbisogno stimato di riqualificazione e le manifestazioni di interesse presentate. Al fine di includere nella riqualificazione quanti più operatori possibili, sarebbe opportuna una sensibilizzazione degli operatori da parte degli enti coinvolti (Aziende sanitarie, Enti del terzo settore, sociale...).

Ipotesi di piano formativo tenuto conto del fabbisogno annuale e dei percorsi di riqualifica per operatori occupati nel sistema regionale

Il piano formativo si articola in un percorso quinquennale, data la complessità organizzativa di detti percorsi formativi che si caratterizzano, nel loro svolgimento, per una parte teorica e per una parte rilevante di tirocinio in situazioni operative (Ospedali, servizi sanitari, strutture residenziali e servizi territoriali). I tirocini, in particolare, vanno programmati in modo tale da garantirne la sostenibilità per i servizi sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali che accolgono le allieve e gli allievi dei corsi Oss e che devono assicurare un affiancamento e una supervisione da parte di personale qualificato. Va infatti considerato che non è l'unico profilo a caratterizzarsi per l'obbligatorietà di tirocini in situazione operativa.

Le azioni concrete in risposta al fabbisogno si possono sintetizzare come di seguito indicato:

- l'organizzazione di 18 corsi Oss annuali da 1000 ore quale risposta al fabbisogno annuale in sostituzione ordinaria del personale in uscita e non riconducibile al *turn over*, quantificato nella tabella 2 in almeno 450 Oss ogni anno;
- il completamento dei percorsi di riqualifica come ultima e definitiva opportunità di operare in assenza del titolo professionale base.

Con riferimento ai percorsi di riqualifica, una stima prudenziale quantifica circa 675 potenziali beneficiari nell'arco del periodo 2019/2021 per i quali attuare il piano di riqualifica con percorsi ridotti per operatori attivi in strutture e servizi. Il fabbisogno espresso, determinato dalle manifestazioni di interesse acquisite dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia al 30 aprile 2019, che risulta pari a 340 operatori da riqualificare, determinerebbe l'organizzazione di almeno 15 corsi di riqualificazione nel periodo 2019/2020.

Tab.5 – Ipotesi pianificazione formativa - quinquennio 2019/2024

	2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24	
	Oss	Corsi	Oss	Corsi	Oss	Corsi	Oss	Corsi	Oss	Corsi
Fabbisogno annuale	450	18	450	18	450	18	450	18	450	18
Riqualificazione (fabbisogno espresso)	340	15	*	*	Fine corsi di riqualifica					
Totale	790	33								

* Il numero corrisponderà alle istanze presentate da parte degli operatori occupati ancora privi di titolo, a seguito di modifica legislativa.

Per una distribuzione territoriale del fabbisogno sulla base delle rilevazioni sopradette la Tab. 6 registra tale differenziazione territoriale.

Tab. 6 - Fabbisogno stimato per distribuzione territoriale (anno 2018)

2018	UD	PN	GO-TS	Totale FVG
Oss fabbisogno annuale	190	120	140	450
riqualificazione / misure compensative su stima annuale	100	50	75	225
Totale	250	140	185	675

LE CRITICITÀ DA AFFRONTARE E LE PROPOSTE DI SOLUZIONE

Criticità dell’inserimento nel sistema socio-assistenziale regionale di operatori privi di requisiti, in quanto le imprese sociali, in alcune situazioni, devono avvalersi di risorse umane senza titolo, non trovando professionalità adeguate nel mercato locale.

Azioni proposte

- Per il tramite di un atto normativo spostare il termine di utilizzo degli operatori senza titolo al termine dei percorsi di riqualificazione (rif. LR 6/2006, art. 36, comma 10 sexies) – previsione 2021;
- Prevedere un ultimo avviso, con termine perentorio, per raccogliere le domande del fabbisogno di riqualificazione con la seguente ipotesi di requisiti:
 - qualifica “ex ADEST” (Operatore socio-sanitario domiciliare e dei servizi tutelari);
 - qualifica “ex OTA” (Operatore tecnico assistenziale);
 - attestato di frequenza corso “Competenze minime nei processi di assistenza alla persona”;
 - lavoratori privi di qualifica ma in servizio da almeno di 2 anni alla data del 1 gennaio 2017 (proposta di emendamento al 1.1.2019);
 - qualifica tecnici servizi socio-sanitari.

- Portare a conoscenza del personale occupato privo di titoli, non ancora iscritto ai percorsi di riqualificazione, l'ultima opportunità di iscrizione per poter continuare a operare nel settore.
- Prevedere una modifica legislativa per permettere agli operatori occupati privi di titoli, che alla data dell'entrata in vigore della norma hanno compiuto 62 anni con almeno 10 anni di esperienza, di rimanere in servizio.
- Al fine di non alimentare più l'entrata di persone senza titolo Oss nel sistema e di conseguenza determinare anche un fabbisogno di riqualificazione è necessario non organizzare più corsi per competenze minime.
- Al fine di garantire la sostenibilità del Piano formativo di cui alla Tab. 5, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, si impegna a coinvolgere, in un'azione di sistema, le strutture sanitarie per l'accoglienza degli operatori in tirocinio.

Attualmente i Corsi 1000 ore per la qualifica Oss non agevolano la partecipazione da parte di persone occupate. Valutare la possibilità di organizzare i corsi di formazione Oss in moduli frazionati nel tempo per agevolare la partecipazione delle persone occupate.

Dare una continuità ai percorsi di qualificazione Oss per persone con qualifica di tecnico dei servizi socio-sanitari. Nel corso del biennio 2017-2018 era già stato individuato un percorso di 516 ore, con 170 persone qualificate. Gli standard formativi vanno, altresì, rivisti, tenuto conto che il percorso scolastico e il titolo conseguito hanno modificato negli anni la denominazione. A tal proposito è stato avviato un confronto con l'Ufficio Scolastico Regionale.

REPORT EDUCATORI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520** “Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- **Legge Regionale FVG 20 marzo 1995, n. 15** “Disciplina degli asili nido comunali”;
- **Legge regionale FVG 31 marzo 2006, n. 6** “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, in particolare art. 36;
- **Art. 7 comma 3 del Decreto Presidente della Regione FVG n. 230 del 4 ottobre 2011** Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l’avvio e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);
- **Legge 27 dicembre 2017, n. 205** - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (articolo 1, commi dal 594 al 601) che ha riordinato la figura dell’educatore professionale;
- **Legge regionale FVG 28 dicembre 2017 n. 44, art. 8 comma 9**, emanata in attesa dell’imminente approvazione della “legge lori”, ha previsto la salvaguardia del posto di lavoro fino al collocamento in quiescenza del personale già operante a qualunque titolo nei servizi di integrazione sociosanitaria, salvo l’obbligo di frequenza dei percorsi formativi organizzati o autorizzati dall’Amministrazione regionale;
- **Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65** (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni) – meglio noto come “Decreto della Buona Scuola” – che ha introdotto precise disposizioni in termini di servizi educativi per l’infanzia e per la figura dell’educatore di servizi educativi per l’infanzia, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020;
- **Legge 11 gennaio 2018, n. 3** delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, con riferimento all’art. 5, che ha istituito l’area delle professioni socio-sanitarie ricomprendendo i profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale socio-sanitario;
- **Decreto ministeriale 13 marzo 2018** ha istituito, all’art. 1, 17 nuovi albi che si aggiungono ai 5 preesistenti a cui è obbligatorio iscriversi per non incorrere nell’esercizio abusivo della professione;
- **Decreto Ministeriale 9 maggio 2018 n. 378** disciplina le modalità del corso di specializzazione e i requisiti minimi, in termini di 60 CFU, per qualificare la laurea nella classe L -19 come ad indirizzo specifico per educatori dei servizi prima infanzia;
- **MIUR, parere n. 14176 dell’8 agosto 2018**, Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia;
- **Legge 30 dicembre 2018, n. 145**, art. 1, comma 517 (che modifica il comma 594 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017) e comma 539 in tema di sanatoria degli educatori professionali socio-sanitari.

ANALISI DEL CONTESTO

Nella Regione Friuli Venezia Giulia partecipano alla realizzazione del sistema integrato le seguenti figure professionali:

- l'assistente sociale;
- l'educatore professionale;
- l'educatore della prima infanzia;
- l'animatore sociale;
- l'operatore socio-sanitario e l'assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ad esaurimento).

Al comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 6/2006 si definisce che partecipano alla realizzazione del sistema integrato anche coloro che sono in possesso di titoli riconosciuti validi ai sensi della normativa vigente, attestanti l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, nonché gli operatori dell'inserimento lavorativo. A livello nazionale la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha riordinato la figura dell'educatore professionale suddividendola in due ambiti di intervento, il sanitario da una parte e il sociale dall'altra con due diversi percorsi universitari:

- l'educatore professionale socio-sanitario (classe di laurea L/SNT2);
- l'educatore professionale socio-pedagogico (classe di laurea L19).

Inoltre, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni) ha dato disposizioni in termini di servizi educativi per l'infanzia, richiamando la figura dell'educatore di servizi educativi per l'infanzia.

La legge 11 gennaio 2018, n. 3 con riferimento all'art. 5, ha istituito l'area delle professioni socio-sanitarie ricomprendendo i profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale socio-sanitario.

In base alla normativa nazionale abbiamo quindi oggi ben tre diverse categorie di educatori:

- educatore professionale socio-sanitario;
- educatore professionale socio-pedagogico;
- educatore della prima infanzia.

Si possono affiancare a queste professioni le ulteriori professioni sanitarie, che svolgono attività anche di tipo educativo-riabilitativo, tra cui a titolo esemplificativo:

- i tecnici della riabilitazione psichiatrica;
- i terapisti occupazionali.

• **La figura dell'educatore professionale socio-sanitario**

L'Educatore professionale, ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 attua specifici progetti educativi e riabilitativi nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.

L'art. 1, comma 596, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 stabilisce che la "qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520."

L'educatore socio-sanitario ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 svolge le seguenti attività:

- programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
- contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;

- programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie riabilitative ed educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
- opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità;
- partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.

L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute. Svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi socio-sanitari ed educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 3/2018, coordinata con l'art. 2 comma 3 della Legge 43/2006, l'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria per chi svolge la professione di educatore professionale socio-sanitario.

Di seguito alcuni dati sulla figura in questione riferiti al Sistema sanitario regionale:

- il numero di educatori professionali socio-sanitari in servizio negli Enti del SSR al 31 dicembre 2018 è di 39, di età relativamente giovane (28-50 anni) – (*fonte dati Insiel S.p.A.*);
- il fabbisogno formativo di educatori professionali socio-sanitari in Friuli Venezia Giulia per l'anno 2018 è stato determinato in 40 unità;
- al corso di laurea in Educazione professionale sono stati attribuiti dal MIUR 50 posti di immatricolazione per il profilo in questione;
- gli operatori laureati usciti dai corsi organizzati dal 2005 al 2018 si attestano in un contingente di 564 unità, a cui vanno aggiunti gli ulteriori 150 che acquisiranno la Laurea entro l'anno 2021, per un totale di circa 700 unità.

L'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-sanitario a seguito della Legge 145/2018

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 539 è stato stabilito quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3".

Tale previsione riconosce l'equipollenza dei titoli indicati nel Decreto del Ministro della Salute 22 giugno 2016 al diploma universitario del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario, sanando le situazioni di chi aveva ottenuto i titoli regionali variamente denominati sino al 2005.

Il comma 540 stabilisce che l'equipollenza dei titoli indicati al comma 539 non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge. Quindi l'avvenuto riconoscimento dei titoli non avrà effetti automatici per la carriera e per le mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice o dal lavoratore.

Infine, si evidenzia anche il contenuto del comma 537 che stabilisce che chi svolga o abbia svolto un'attività professionale (ivi compresi gli educatori professionali socio-sanitari) per almeno 36 mesi anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possa continuare a svolgere le attività previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, iscrivendosi agli elenchi speciali ad esaurimento che saranno istituiti con Decreto Ministeriale da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, in deroga alle previsioni del decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 sui nuovi ordini per professionisti sanitari senza titoli.

Casistica	Previsione normativa	Conseguenza
Chi ha diplomi e attestati ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati entro il 2005	Equipollenti al diploma universitario L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale	Non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati. Il riconoscimento dei titoli non avrà effetti automatici per carriera e mansioni effettivamente svolte
Chi svolga o abbia svolto un'attività professionale per almeno 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni	Può continuare a svolgere le attività previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, iscrivendosi agli elenchi speciali ad esaurimento	In attesa di Decreto attuativo

- **La figura dell'educatore professionale socio-pedagogico**

Si ottiene attraverso la Laurea in Scienze dell'Educazione della classe L19. L'educatore professionale socio-pedagogico è la figura che opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente negli ambiti educativo e formativo, scolastico, socio-assistenziale limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa⁴, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi, della genitorialità e della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo-motorio, dell'integrazione e della cooperazione internazionale⁵.

L'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico a seguito della "Legge lori"

In relazione agli aspetti normativi intervenuti in questi ultimi anni, in particolare la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi dal 594 al 601, così come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 517) emergono una serie di casistiche di seguito rappresentate.

Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2018 sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594 (servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio;

⁴ La senatrice lori durante l'audizione della Direzione generale delle professioni sanitarie del SSN, del 10 aprile 2019, ha spiegato che tale risparmio sarebbe relativo al non licenziamento degli operatori socio-pedagogici che si trovano ad operare in ambito sanitario e per i quali si sarebbe potuto configurare il reato di abuso della professione di educatore professionale socio-sanitario (<http://www.senato.it/Leg18/3545?indagine=7>)

⁵ Il comma 594 come modificato recita: "L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi".

dell'integrazione e della cooperazione internazionale), a condizione che, alla medesima data, abbiano un'età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

In via transitoria, invece, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2018 (quindi entro il 1° gennaio 2021), coloro che, alla medesima data, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi;
- diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

Casistica	Previsione normativa	Conseguenza
Chi ha svolto attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi	Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo corso universitario di 60 crediti formativi, da intraprendere entro il 1° gennaio 2021	Perfezionano la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico frequentando un corso universitario avviato entro l'anno 2020.
Titolari di contratto a tempo indeterminato che abbiano età superiore a 50 anni e almeno 10 anni di servizio, oppure età inferiore con almeno 20 anni di servizio	Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico	Ottengono la qualifica <i>ope legis</i> . Possono comunque accedere ai corsi speciali avviati entro l'anno 2020.

• **Educatore professionale socio-sanitario e socio-pedagogico: clausole sociali a garanzia del posto di lavoro**

Ai sensi dell'art. 1, c. 599 della legge 205/2017, i soggetti che, alla data dell'1 gennaio 2018, avessero svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, possono continuare ad esercitare detta attività. Per tali soggetti il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data dell'1 gennaio 2018 né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

Inoltre, la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 44, art. 8 comma 9, emanata in attesa dell'imminente approvazione della "Legge Iori", ha previsto la salvaguardia del posto di lavoro fino al collocamento in quiescenza del personale già operante a qualunque titolo nei servizi di integrazione socio-sanitaria, salvo l'obbligo di frequenza dei percorsi formativi organizzati o autorizzati dall'Amministrazione regionale.

• **L'educatore dei servizi per la prima infanzia**

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni) ha introdotto precise disposizioni in materia di servizi educativi per l'infanzia e per la figura dell'educatore di servizi educativi per l'infanzia. I titoli e i requisiti previsti per l'accesso alla professione di educatore nei servizi prima infanzia (0- 6 anni) non vanno confusi con quanto previsto dalla cosiddetta legge Iori.

In particolare l'art. 4, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 65/17 indica la necessità del conseguimento della Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione nella classe L 19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria,

integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, le cui modalità di svolgimento sono definite con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso dei titoli indicati all'art. 14 del citato Decreto, facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza (non c'è obbligo quindi del corso intensivo da 60 crediti formativi universitari come per ottenere la qualifica di educatore socio-pedagogico così come previsto dalla cosiddetta legge lori). Continuano ad avere validità i titoli, riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale (di cui art. 1 comma 1 L.R. 15/1995 e art. 29 comma 5 L.R. 20/2005) se conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo (31 maggio 2017).

Va inoltre considerato come il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), con parere dell'8 agosto 2018 in materia di "Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia", abbia chiarito che "fino all'attivazione dei percorsi di Laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali. In particolare, sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, ai fini dell'accesso alla professione, i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari (CFU)".

Schema di sintesi

A REGIME	A partire dal 2019/2020 e comunque dall'attivazione dei percorsi previsti dal DM 378/18 da parte delle Università: <ul style="list-style-type: none"> • la Laurea in scienze dell'educazione (L19) con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia come da allegato B al DM 378/18 • la Laurea in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari regolamentato dal DM 378/18
Titoli che restano validi se conseguiti prima dell'attivazione dei percorsi previsti dal DM 378/18 da parte delle Università	<ul style="list-style-type: none"> • la Laurea della classe L19 (senza ulteriori specificazioni) • la Laurea in Scienze della formazione primaria senza il corso di specializzazione.
Titoli che restano validi se conseguiti entro il 31 maggio 2017 e comunque fino all'attivazione dei percorsi previsti dal DM 378/18 da parte delle Università	I titoli previsti dalle normative regionali per l'accesso al profilo di educatore nei servizi per l'infanzia (0-3). Tali titoli restano validi solo nella Regione che li prevedeva e non in altre se non previsti dalla specifica norma regionale.

• **Gli operatori dell'inserimento lavorativo previsti nella legge regionale 6/2006**

La legge regionale 6/2006 all'art. 36 comma 2 prevede la figura degli operatori dell'inserimento lavorativo che partecipano alla realizzazione del sistema integrato, al fine di garantire omogeneità e assicurare pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione dei servizi di collocamento mirato da parte delle persone disabili.

La Giunta Regionale del FVG con DGR 196/2006 "LR 41/1996 art 14 bis, comma 4: progetto obiettivo modalità organizzative dei servizi di integrazione lavorativa (SIL), dei progetti propedeutici dell'integrazione lavorativa e per

l'inserimento socio-lavorativo" ha indicato il profilo di conoscenze e di competenze interdisciplinari richiesti per detti operatori. La Regione FVG dovrà definire i percorsi formativi per la formazione specifica nonché i percorsi di qualificazione del personale in servizio.

PROPOSTA PERCORSO DI ATTUAZIONE

Stato dell'arte

L'approvazione della cosiddetta "Legge Iori" rappresenta una svolta rilevante per le professioni pedagogiche. In estrema sintesi definisce i seguenti punti:

- viene stabilito il nesso diretto tra titolo accademico e professionalità educative, pur salvaguardandosi il rilevante patrimonio di risorse professionali presenti nel sistema;
- l'educatore socio-pedagogico viene distinto dal sanitario con l'obbligo della classe L19, in rapporto dialettico con le disposizioni del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- la qualifica di pedagogo diventa abilitante: il pedagogo viene riconosciuto come professionista di livello apicale;
- vengono stabilite norme transitorie con un chiaro limite temporale, le quali daranno il tempo necessario ad acquisire il titolo, senza creare situazioni di disagio lavorativo ai senza titoli, proponendo un percorso accademico di almeno un anno e 60 CFU (con una chiara distinzione tra titolo accademico e qualifica professionale, per altro equivalenti sul piano occupazionale);
- gli ambiti sociali, socio-assistenziali ed educativi diventano di pertinenza professionale dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogo;
- l'ambito sanitario diventa di pertinenza degli educatori sanitari, pur con la previsione, introdotta dalla legge 145, della compresenza di educatori socio-pedagogici nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi.

Le criticità riscontrate e le proposte di soluzione

A seguito del confronto avvenuto nell'ambito del gruppo tecnico, di seguito vengono elencate le criticità emerse insieme alle proposte di risoluzione.

In relazione alla Legge 145/2018 sussiste il problema di quelle persone che non possono accedere ai percorsi di qualifica per mancanza di requisiti nell'ambito del triennio (anni accademici 2018/19, 2019/20, 2020/21).
PROPOSTA <ul style="list-style-type: none">➤ Questa categoria di personale può essere ricondotta all'interno della previsione di cui all'art. 36 della legge regionale 6/2006 con riferimento agli animatori sociali (individuazione di un quadro di competenze, analisi del fabbisogno a livello regionale, organizzazione dei corsi di qualifica).

In alcune realtà cooperative non vengono applicati gli istituti contrattuali per regolarizzare la posizione di educatore ai sensi della legge.
PROPOSTA <ul style="list-style-type: none">➤ In merito a questo le associazioni di rappresentanza della cooperazione e le organizzazioni sindacali si impegnano a monitorare il fenomeno e ad approfondire eventuali casi singoli.

Si riscontra un numero significativo di laureati in Psicologia che svolgono attività educative.

PROPOSTA

- L'argomento compete al livello nazionale. E' auspicabile una proposta in sede di rapporti Stato Regioni, al fine di facilitare il riconoscimento del titolo di educatore per i laureati in Psicologia.

La norma nazionale sulla "Buona Scuola" individua differenti percorsi formativi per la prima infanzia (in questo ambito non interviene la Legge lori).

PROPOSTA

- Attivazione dei corsi a livello universitario in FVG
- Attualmente i percorsi formativi previsti sono di durata eterogenea a livello nazionale per l'accesso alla professione di educatore della prima infanzia; è auspicabile un confronto a livello Stato Regioni al fine di chiarire e uniformare i percorsi formativi
- E' opportuno coordinare il regolamento regionale per il funzionamento dei nidi con i contenuti della Circolare 14176 MIUR 8 agosto 2018.

La figura dell'animatore, che opera nell'ambito dei servizi in gestione alla cooperazione sociale, resta ancora da definire sotto il profilo formativo e per quanto riguarda gli ambiti di impiego.

In letteratura sono riconosciute diverse figure che hanno un ruolo centrale negli interventi socio-sanitari e sociali in particolare nell'area del disagio sociale come gli operatori della *peer education*.

PROPOSTA

- In generale, per regolare le situazioni non sanate dalla "legge lori" e anche al fine di valorizzare quelle figure professionali che in diverse realtà del tessuto sociale svolgono attività di orientamento educativo/abilitativo è opportuno riflettere sulla possibilità di individuare una figura intermedia da inserire nel sistema integrato dei servizi
- A tal proposito, appare opportuna la definizione del profilo di animatore sociale e del relativo livello di formazione, come previsto dalla legge regionale 6/2006, all'art. 36 comma 10 quater.

La sanatoria della "legge lori" impatta con la programmazione regionale dei fabbisogni formativi e fabbisogno di personale.

PROPOSTA

- Nei settori in cui prevalgono gli interventi e le attività riabilitative/abilitative è opportuno rivalutare il fabbisogno di risorse umane, nell'ottica di una riduzione di quelle destinate a funzioni puramente assistenziali a favore di quelle con orientamento educativo-riabilitativo.

I mediatori linguistici, i mediatori della lingua italiana dei segni ed assistenti alla comunicazione in lingua italiana dei segni sono stati finora formati solo in area triestina con corsi di formazione professionale una tantum, mentre in altre province il personale è stato formato direttamente dall'Ente Nazionale Sordomuti.

PROPOSTA

- E' opportuna la definizione di un fabbisogno e la programmazione di attività formative a livello di Corsi di Formazione del personale periodici per garantire il *turn-over*. Per omogeneità, sarebbe opportuno fissare come criterio di accesso ai corsi il possesso di titoli generali previsti dal sistema.

L'attuale normativa, pur regolando il settore degli educatori, aumenta una eccessiva specializzazione che contrasta con la logica dell'interdisciplinarietà e dell'integrazione socio-sanitaria.

PROPOSTA

- In vista di un'auspicata riorganizzazione della materia a livello nazionale, emerge l'esigenza di proporre agli Atenei regionali una sperimentazione tra Dipartimenti universitari competenti finalizzata ad armonizzare la formazione dell'educatore socio-sanitario, socio-pedagogico e della prima infanzia.

Operatori dell'inserimento lavorativo: va distinto quanto riguarda i servizi di inserimento dei Centri per l'Impiego dall'esperienza della cooperazione sociale di inserimento lavorativo (cooperazione sociale B), in quanto essa opera con professionalità e funzioni non riconducibili al sistema formativo tradizionale, ma accompagna attività professionali poliedriche a funzioni prettamente sociali.

PROPOSTA

- Si propone di considerare percorsi formativi ad hoc, rivolti al personale tecnico-professionale impiegato e da reclutare nella cooperazione sociale di tipo B.

Nell'ambito degli affidamenti e dei concorsi pubblici la legge 205/2017 e ss.mm.ii. presenta criticità nell'applicazione (ad es. richiesta di educatori professionali socio-sanitari in appalti socio-educativi, ovvero richiesta di operatori già formati con i 60 CFU durante il primo anno dei tre previsti dalla legge, oppure scarsa attenzione per le clausole sociali già contenute nella normativa).

PROPOSTA

- E' auspicabile fornire indicazioni agli Enti, al fine di accompagnare l'attuazione del complesso sistema normativo, armonizzandolo con la situazione in evoluzione.